



DELIBERA N. 832

21 dicembre 2021

Fasc. Anac n. 4989/2021

Oggetto

Certificazioni rese nell'ambito delle concessioni di servizi, con particolare riguardo al settore "Vending"

Riferimenti normativi

Articoli 83, comma 1 e 87, comma 1, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici);

Parole chiave

Certificazioni di qualità - Certificazione internazionale UNI EN ISO 9001 – marchio di qualità TQS Vending – Differenze – Certificazioni rilasciate in via esclusiva

Massima

La richiesta specifica del possesso dell'attestazione TQS Vending, quale requisito aggiuntivo o quale requisito di partecipazione, in quanto attestazione che esula dai sistemi di qualità basati sulle serie di norme europee, non equiparabile alla Certificazione UNI EN ISO 9001, può comportare un pregiudizio al mercato stante il fatto che potrebbe non essere agevole comprovare con altri mezzi di prova gli specifici requisiti attestati dal marchio TQS, in particolare, il disciplinare di servizio.

L'attestazione TQS Vending potrà essere al più accettata dalle stazioni appaltanti a dimostrazione degli ulteriori requisiti di qualità richiesti, ma non potrà essere richiesta quale certificazione specifica per il settore di riferimento.

Vista

La nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 75509 del 19/10/2021 con cui la società ... OMISSIS... segnalava che, nell'ambito delle concessioni di servizi di ristorazione tramite distributori automatici, oltre alla certificazione internazionale UNI EN ISO 9001, in molte gare viene attribuito un punteggio più elevato o viene richiesta, in aggiunta, una ulteriore certificazione "TQS Vending" specifica per il settore in questione, interrogando l'Autorità sulla legittimità di questa pratica.

Vista

La sopracitata nota con cui si esprime all’Autorità l’esigenza di maggiore chiarezza in merito ad ulteriori aspetti, tra cui la sussistenza di eventuali profili discriminatori nei confronti delle aziende non aderenti all’Associazione di categoria CONFIDA.

Considerato

Il marchio di qualità TQS Vending quale attestazione di gruppo specifica per il settore del Vending, voluto da CONFIDA, ossia l’Associazione Italiana Distribuzione Automatica, la quale attestazione è riservata alle aziende che superano l’iter certificativo affidato in esclusiva a CSQA.

Considerata

La distinzione sussistente tra la certificazione e il marchio di qualità laddove, la prima è compiuta da un organismo indipendente rispetto al soggetto che la richiede e necessita di uno “standard” ossia un documento, approvato da un ente riconosciuto, che fornisce le regole, le linee guida o le specifiche tecniche del prodotto/servizio o processo, mentre il secondo è uno strumento di garanzia e riconoscimento della qualità, alternativo ma potenzialmente complementare alla certificazione, ciò comportando la non equiparabilità tra la certificazione internazionale di qualità UNI EN ISO 9001 e il marchio TQS Vending.

Considerata

La previsione del codice dei contratti pubblici, all’articolo 83, comma 1, applicabile anche all’affidamento delle concessioni di servizi, per cui le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.

Considerato

L’articolo 87, comma 1, del codice dei contratti pubblici a mente del quale “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati [...] Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori

economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 21 dicembre 2021

DELIBERA

Il marchio di qualità TQS è un progetto promosso da un’associazione di categoria, CONFORMA, la quale rappresenta il 70-75% del mercato italiano e la cui attestazione viene rilasciata all’esito delle verifiche condotte in via esclusiva da CSQA. Per la sua natura, la certificazione in esame può essere rilasciata anche al di fuori del sistema di accreditamento previsto dal Regolamento europeo n. 765/2008 e non può essere attestata da un diverso organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA, ossia l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del citato Regolamento.

Le stazioni appaltanti possono sì richiedere che siano soddisfatti dei requisiti ulteriori di qualità, tuttavia, visto l’articolo 87 del codice dei contratti pubblici, le norme prese a riferimento devono essere quelle dei sistemi di garanzia fondati sulle norme europee. Nel caso in esame, non vengono in rilievo né sistemi di garanzia della qualità basati su norme europee, né la certificazione può essere rilasciata da organismi accreditati.

Richiedere il solo TQS quale certificazione di qualità ulteriore avrebbe come effetto quello di escludere gli operatori economici che, o perché aventi sede in altri Paesi membri dell’Unione Europea, o perché non siano aderenti all’Associazione di categoria CONFIDA, siano privi della relativa attestazione.

In quest’ottica, la richiesta specifica del possesso del certificato TQS, quale requisito aggiuntivo o quale requisito di partecipazione, in quanto attestazione che esula dai sistemi di qualità basati sulle serie di norme europee, potrebbe comportare un pregiudizio al mercato: le imprese non in possesso della certificazione potrebbero essere escluse dalle procedure di gara in quanto potrebbe non essere agevole comprovare con altri mezzi di prova gli specifici requisiti attestati dal marchio TQS, in particolare, il disciplinare di servizio.

Pertanto, l’attestazione TQS Vending potrà essere al più accettata dalle stazioni appaltanti a dimostrazione degli ulteriori requisiti di qualità richiesti, ma non potrà essere richiesta quale certificazione specifica per il settore di riferimento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia



Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 23 dicembre 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci